

mento della Direttiva Comunitaria n. 2001/80 il cui termine scadeva il 27 novembre 2002. (4-07761)

\* \* \*

### AFFARI ESTERI

*Interrogazioni a risposta scritta:*

FOLENA e VERNETTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il religioso tibetano Nyima Drapka, rinchiuso nelle carceri di Dawu, in Tibet in seguito all'arresto avvenuto nel 2000 per aver affisso dei manifesti contro la politica cinese nei confronti del suo popolo ha inviato al Dalai Lama, prima di morire, una lettera nella quale racconta delle terribili condizioni di reclusione a cui è stato sottoposto;

la Cina, da oltre 50 anni, opprimendo la popolazione tibetana, come denunciato dalle organizzazioni internazionali per i diritti umani e dallo stesso Parlamento italiano —:

se il Ministro intenda chiedere al governo cinese spiegazioni in merito al caso di cui in premessa;

se e quali iniziative intenda prendere il Ministro, anche nell'ambito della politica estera dell'Unione europea, al fine di indurre il governo della Cina popolare al rispetto dei diritti umani e civili del popolo tibetano, con particolare riferimento alle carcerazioni di esponenti religiosi e laici della lotta per la libertà del Tibet. (4-07744)

ZACCHERA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se il personale a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatico-consolari sia stato beneficiario nel corso degli anni 2001, 2002 e 2003 degli adeguamenti retributivi previsti per legge, come da

decreto-legge n. 103 del 2000, che aboliva gli aumenti automatici biennali degli stipendi;

se il ministero degli affari esteri, nel quadro di un piano generale di avvio delle procedure dei passaggi interni per le posizioni rese vacanti a seguito del transito nei ruoli di un numero di impiegati a contratto, abbia predisposto le relative autorizzazioni per le sedi all'estero, risultando all'interrogante che la direzione generale del personale abbia in questo contesto unicamente rilasciato autorizzazione all'assunzione di nuovo personale mediante bando di regolare concorso;

se il Ministro degli affari esteri, come da protocollo d'intesa del 2001, abbia svolto ogni possibile interessamento presso l'ARAN, affinché il periodo di 45 giorni di assenza interamente retribuita per malattia per il personale a contratto venga inteso nell'arco di un anno, anziché di un triennio;

se i gravi disagi per il personale a contratto di nazionalità italiana derivanti dall'applicazione delle convenzioni bilaterali in materia fiscale siano stati adeguatamente affrontati e rimossi, tenuto conto che nella fattispecie della Germania, per esempio, l'Ambasciata ha declinato, su consiglio di uno studio legale tedesco, ogni responsabilità relativamente alla soluzione della controversia con il Ministero delle finanze tedesco, demandando al singolo impiegato in servizio in Germania la facoltà di presentare personalmente ricorso presso il Ministero delle finanze italiano, al fine di eliminare le disposizioni discriminanti per i cittadini italiani contenute nella Convenzione italo-tedesca, che di fatto determinano la doppia imposizione dei redditi;

se l'attività del personale a contratto determinato assunto per l'espletamento delle funzioni di anagrafe consolare, venga effettivamente finalizzata al completamento/sanatoria di quel settore, essendo noto all'interrogante, che detto personale viene utilizzato, nonostante le tuttora persistenti deficienze dell'anagrafe consolare, in uffici

i cui compiti, a quanto consta all'interrogante, esulano da quelli previsti dalla legge. (4-07750)

FOLENA. — *Al Ministro degli affari esteri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

a quanto si apprende dagli organi di stampa, il giorno 15 ottobre 2003 l'Alitalia e l'Enac avrebbero firmato un'intesa con l'Ambasciata degli Stati Uniti in Italia riguardo l'accesso alle banche dati della compagnia di bandiera da parte delle autorità americane;

secondo tale accordo il *Custom board security* americano potrà avere accesso alla banca dati della compagnia italiana e, in un primo tempo, per ragioni tecniche, le autorità americane potranno accedere all'intera banca dati dell'Alitalia, in attesa di rendere operativo un criterio che permetta di selezionare solo i dati relativi ai passeggeri diretti negli Stati Uniti;

tra i dati accessibili alle autorità statunitensi vi sarebbero, oltre alle generalità, il numero telefonico di casa, l'*e-mail*, la data di prenotazione e del viaggio, il nome dell'agenzia di viaggio, tutte le informazioni sul biglietto (data di emissione, tipo di biglietto, ed altre), l'indirizzo del titolare della carta di credito, numero dei bagagli, imprecise informazioni «sensibili per la sicurezza» e tutte le eventuali modifiche intervenute nel tempo a tali dati;

contro le richieste degli USA, e in difesa del diritto alla *privacy* dei cittadini europei, si è espresso il Parlamento europeo con la risoluzione 429 del 2003;

già nel marzo del 2003 il caso aveva suscitato l'allarme da parte dell'autorità garante della *privacy* italiana la quale, nell'apprendere gli sviluppi della vicenda, ha dichiarato di non essere stata consultata e di riservarsi di esaminare la coerenza dell'accordo con la legislazione italiana e comunitaria nonché con la risoluzione succitata del Parlamento europeo;

nella medesima dichiarazione il garante sottolinea inoltre che «in materia sono in corso a Washington negoziati tra il Commissario europeo Bolkenstein ed il responsabile del *Department of Homeland Security*, Tom Ridge, per individuare garanzie adeguate che soddisfino insieme le esigenze di sicurezza e la tutela dei diritti dei cittadini» —:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali siano con precisione i dati che l'Alitalia trasmetterebbe alle autorità americane secondo l'accordo di cui in premessa;

se il Governo non giudichi gravissimo che, senza il preventivo accordo del garante della *privacy*, l'intera banca dati dell'Alitalia sia a disposizione di un governo straniero;

se tale accordo violi o meno le disposizioni di legge in materia di tutela dei dati personali nonché le indicazioni del Parlamento europeo;

quali misure intenda adottare il Governo al fine di tutelare la *privacy* dei passeggeri italiani e, in particolare, se il Governo non intenda adoperarsi affinché sia annullato l'accordo intervenuto tra Alitalia, Enac e Ambasciata statunitense di cui in premessa o, quanto meno, sospenderlo al fine di permettere un accurato esame da parte del garante. (4-07765)

BULGARELLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano basco «*Gara*» del 14 ottobre 2003 riferisce di nuove misure repressive adottate nei paesi baschi, sia quelli sotto amministrazione spagnola che francese; la giudice francese Laurence Le Vert avrebbe proibito a due cittadini baschi — Eneko Gorri, della provincia di Lapurdi, e Emilie Martin, originaria della provincia di Zuberoa, studentessa a Maule e residente a Baiona — «di dedicarsi ad azioni o ad una qualsiasi delle seguenti attività professionali o sociali: partecipare

a riunioni o attività di appoggio a detenuti baschi », come recita testualmente il provvedimento; su Emilie Martin, diciottenne, pesa infatti la proibizione di relazionarsi con una lista di persone, fra le quali si trovano anche quattro di quelle arrestate in data 8 ottobre 2003 in seguito a un'operazione del giudice Garzòn e che successivamente sono state rimesse in libertà;

le misure restrittive comminate alla Martin presentano anche risvolti paradossali: nella lista delle persone che ella non può contattare figura infatti anche la sorella, con la quale condivide l'abitazione; inoltre, Emilie Martin, non può lasciare il Dipartimento dei Pirenei Atlantici e deve presentarsi al commissariato di Baiona due volte alla settimana;

la giudice francese ha disposto misure identiche per Eneko Gorri, al quale si nega il diritto di partecipare a concentramenti o manifestazioni in favore dei prigionieri baschi, oltre che di relazionarsi con un determinato gruppo di persone; egli dovrà presentarsi una volta alla settimana al commissariato di Burdeos, città dove studia, e non potrà uscire senza autorizzazione dal Dipartimento della Gironda; questo significa, per esempio, che dovrà chiedere il permesso ogni volta che si recherà a Angelu, dove risiede la sua famiglia;

l'operazione del giudice Garzòn, invece, muove dal presupposto che il ritrovamento nei domicili degli inquisiti di lettere mandate da prigionieri politici vada considerato un « indizio » di « integrazione in ETA » e con tale imputazione sono state arrestate 34 persone; tra esse figura Ramòn Lòpez, residente a Altsasu, incarcerato per la sua presunta integrazione « nell'apparato di informazione » dell'organizzazione armata indipendentista; nel provvedimento firmato da Garzòn, al quale il quotidiano *Gara* ha avuto accesso, si dice che « nella perquisizione del suo domicilio » sono state trovate due lettere, una del prigioniero Bixente Goikoetxea e un'altra di un dirigente di « *Gestoras pro Amnistía* » (organismo popolare in favore

dell'amnistia per i prigionieri politici baschi, ora messo fuori legge); inoltre Lopez sarebbe titolare di una « una cassetta di sicurezza » con « denaro in contanti ed una lista di persone attualmente in prigione » alle quali « si assegna una somma di 100 euro, il che indica la responsabilità di tesoreria in appoggio al collettivo dei prigionieri »;

anche a Angel Elcid, residente a Iruñea, e arrestato su ordine del giudice Garzòn, è stata contestata e sequestrata documentazione epistolare, tra cui una « lettera spedita da Iñaki Beaumont dalla prigione di Soto de Real, datata dicembre 2000, indirizzata a Aitzina Kultur Elkar-tea »;

*Askatasuna* (organismo popolare di lotta alla repressione), attraverso un comunicato, ha definito questa operazione una « montatura politico-mediatica orchestrata da Le Vert e Garzòn », ricordando, contemporaneamente, le denunce di maltrattamenti presentate da alcuni degli arrestati dalla Polizia;

fonti giuridiche consultate da *Gara*, sottolineano come il giudice Garzòn presuma arbitrariamente, nel suo provvedimento, che « qualsiasi relazione personale con un prigioniero politico o l'appoggio economico al collettivo dei detenuti debba configurarsi necessariamente come reato »; le stesse decisioni adottate da Le Vert comportano « un gran salto qualitativo », dato che « sono misure che si prendono nell'eventualità » che l'imputato possa commettere un reato, e siano dunque di carattere « preventivo » —:

se non ritenga doveroso intervenire presso le opportune sedi diplomatiche per assumere informazioni sulle motivazioni di provvedimenti giudiziari che minacciano di ledere diritti fondamentali dei cittadini e di discriminare fortemente le possibilità di espressione e di agibilità democratica di una comunità etnica importante come quella basca. (4-07767)